



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Rinnovo
Convenzione a Termine afferente l'incarico di portavoce
Dr. Alessandro Lorizzo

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, rappresentata dal Presidente pro tempore, Arch. Vincenzo Sinisi e il Giornalista Dr. Alessandro LORIZZO, nato ad ANDRIA il 01 novembre 1976 ed ivi residente in Via dell'Indipendenza n. 69 C.F. LRZ LSN 76S01 A285L in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 15/10 punto 7 del 30/07/2010 e n. 24 del 21/12/2011 ed ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili con la disciplina del seguente incarico, di cui agli artt. 2222 del Codice Civile.

Art. 1

1. Il Giornalista Dr. Alessandro Lorizzo, con il presente atto, assume l'incarico esclusivo, senza vincolo di subordinazione, di Portavoce del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di Bari di cui all'art. 7 della Legge 7/6/2000 n. 150;
2. Il presente incarico decorre *dal 2 gennaio 2012 con durata dallo stesso giorno e fino alla fine del mandato del Consiglio;*
3. Eventuali altre attività esercitate devono, comunque, essere compatibili con il rapporto instaurato con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di Bari e con la previsione di cui all'art. 9, comma 4, della Legge 07/06/2000 n. 150.

Art. 2

1. Il Giornalista Dr. Alessandro Lorizzo deve eseguire personalmente l'incarico assunto, secondo le direttive impartite dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di Bari, cui compete l'onere di individuare le funzioni e le modalità operative;
2. Il presente incarico ha per oggetto lo svolgimento di compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione, nonché di Comunicazione dell'Ordine;
3. Il Portavoce si impegna, per tutta la durata del relativo incarico, a non esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, nonché altre attività libero - professionali concorrenti con il rapporto di cui al presente contratto e, comunque, di ogni attività ne darà anticipatamente comunicazione al Presidente dell'Ordine;
4. La sede di espletamento dell'attività è posta presso la sede dell'Ordine Architetti, P.P.C. della Prov. di Bari;
5. Il Portavoce non è tenuto, nell'espletamento del presente incarico, all'osservanza di alcun particolare orario, tuttavia è tenuto ad assicurare adeguata presenza in relazione al perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di continuità

Il presente contratto è costituito da n. 3 fogli



dell'informazione istituzionale, interna ed esterna, nonché la propria disponibilità a rendersi reperibile in qualsiasi momento della giornata, anche in periodi festivi per fare fronte, su richiesta del Presidente dell'Ordine, alle eventuali esigenze che rendano necessario ed indifferibile il ricorso alle prestazioni professionali dell'incaricato.

Art. 3

1. L'Ordine Architetti, P.P.C. della Prov. di Bari, erogherà al Dr. Alessandro Lorizzo, il compenso annuo lordo di € 7.200,00, come già stabilito con delibera del Consiglio dell'Ordine n. 15/10 punto 7 del 30/07/2010 ad erogarsi mensilmente a seguito di apposita valutazione dell'attività svolta, confermata dal Presidente stesso;
2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri, né indennità di cessazione dell'incarico;
3. Il Portavoce ha diritto, altresì, al rimborso delle eventuali spese vive sostenute in occasione di trasferte, debitamente e preventivamente autorizzate dal Presidente, effettuate fuori dalla circoscrizione territoriale della Provincia di Bari:

Art. 4

1. Ove il Portavoce non proceda all'espletamento dell'incarico a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ordine si riserva di fissare un congruo termine entro il quale il collaboratore dovrà conformarsi agli indirizzi impartiti;
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Ordine potrà recedere dalla convenzione, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 5

1. Il Presidente dell'Ordine può recedere dalla presente convenzione ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, sia in caso di inadempimento del collaboratore, sia ove venga meno il rapporto fiduciario, tenendo indenne il collaboratore dalle spese e del lavoro eseguito;
2. Il Portavoce ha facoltà di recedere per giusta causa, salvo restituzione delle somme a corrispettivo già percepite, con diritto di trattenere le somme occorrenti al rimborso delle spese sostenute a titolo di compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente;
3. Il recesso dell'interessato deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Ente.



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Art. 6

1. In caso di inadempimento, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 7

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto rispettando un termine di preavviso pari a 30 giorni. La parte che recede senza osservanza del suddetto termine è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia, di cui una consegnata a mani proprie al Dr. Alessandro Lorizzo.

Bari, 02/01/2012

Il Portavoce
Dr. Alessandro Lorizzo

Il Presidente
Arch. Vincenzo Sinisi